



COMUNE DI BULTEI PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento 1, 07010 Bultei (SS) telefono 079 795708, fax 079 795852 www.comune.bultei.ss.it - comunebultei@legpec.it

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E DECRETO MINISTERO DEI LL.PP. 7 GIUGNO 1999). ANNUALITA' 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2021.

Art. 1 – Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 - Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021: – Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al

quale l'incidenza sul valore ISEE del canone 3/5 annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; – Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. – Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020

Art. 3- Determinazione della misura del contributo

L'entità dei contributi è calcolata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid. L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B sono innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere 4/5 incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Art. 4 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate. 5/5 Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000) I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998". I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Art 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda, al quale allegare documento di identità, le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese precedente la presentazione delle domande, Copia contratto di locazione regolarmente registrato, ISEE aggiornato (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, Codice IBAN di C/C Bancario o postale intestato al richiedente, è disponibile on-line sul sito istituzionale dell'ente www.comune.bultei.ss.it. Può essere trasmesso a mano presso l'ufficio protocollo, o tramite pec all'indirizzo protocollo entro e non oltre le ore 14.00 del 31.12.2021. Gli utenti possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali per la predisposizione della domanda, previo appuntamento telefonico al n. 079 5621750, negli orari di apertura. In caso di presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, o privi degli allegati richiesti, la domanda sarà respinta. È responsabilità del richiedente verificare la correttezza dell'istanza e della documentazione presentata. È ammessa una sola istanza da parte di ciascun nucleo familiare, qualora siano protocollate più domande, verrà presa in considerazione l'ultima protocollata.

Art. 6 - ELENCO DEI BENEFICIARI E RICORSI

Le domande, accolte sulla base del numero di protocollo, verranno valutate dal Servizio Sociale professionale che provvederà a stilare l'elenco dei beneficiari. L'elenco definitivo dei beneficiari sarà pubblicato e trasmesso alla RAS entro il 15.01.2022.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Sebastiana Arca disponibile, negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti contatti Telefono: 079/4928327 Mail: sociale@comune.bultei.ss.it Pec: assistentesociale@pec.comune.bultei.ss.it

Art. 8 –PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di Bultei

Art. 9 - Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679

I dati personali e sensibili relativi il presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Titolare del trattamento e DPO Il titolare del trattamento dati è il Comune di Bultei, con sede legale in Via Risorgimento 1 (SS)

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Bultei, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti esclusivamente per finalità istituzionali.

Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. Periodo di conservazione I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Art. 10 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98)

Art. 11 - Norme finali

L’erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto. In caso di morosità nel pagamento del canone, l’Amministrazione verificherà l’opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell’art. 11 della Legge

431/1998. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

Il Sindaco
Ing. Daniele ARCA